

TRIBUNALE CIVILE DI NAPOLI
Sezione lavoro
VERBALE DI CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

Nella causa iscritta *sub* n. –omissis- R.G. Lav. e promossa con ricorso ex art. 414 c.p.c. dai Sigg. –omissis-, in proprio e nella qualità di eredi del Sig. –omissis-, (d’ora in poi “i ricorrenti”);

CONTRO

L’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale (d’ora in poi “ente”) in persona del Presidente I.r.p.t. Pietro Spirito, rappresentato e difesa dall’Avv. Antonio del Mese giusta delibera e procura in atti;

Oggi **3 maggio 2019**, innanzi al Giudice del lavoro, Dott.ssa M. Lucantonio, sono comparsi: l’avv. Francesco Gentile quale procuratore speciale dei Sigg. –omissis- (C.F.: -omissis-), -omissis- (C.F.: -omissis-) e –omissis- (C.F.-omissis-), giusta procura che deposita; per la l’Ente è presente l’avv. Antonio del Mese, autorizzato a transigere in nome e per conto della resistente giusta procura conferita in calce al ricorso introduttivo del presente giudizio e delibera che autorizza la sottoscrizione del presente atto con la prodromica assunzione del necessario impegno di spesa

PREMESSO CHE

- è pendente avanti il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro, la causa R.G. Lav. –omissis- promossa dai Sigg. –omissis-, nei confronti dell’AdSP MTC, per il risarcimento dei danni tutti patiti a causa della malattia (carcinoma polmonare) occorsa al loro congiunto Sig. –omissis-, asseritamente provocata da esposizione ad amianto nel corso del suo rapporto di lavoro con la Montanari S.p.A. operante all’interno del Porto di Napoli;
- segnatamente, con ricorso ex art. 414 c.p.c. in relazione all’art. 2087 c.c. i ricorrenti hanno chiesto l’accoglimento delle seguenti conclusioni.” *“1. accertare e dichiarare il nesso di causalità tra le patologie di cui era portatore –omissis- e gli ambienti di lavoro, nonché le mansioni cui il medesimo era stato addetto sin dalla data di assunzione; 2. Accertare altresì la responsabilità della convenuta e conseguentemente condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e morali nonché del c.d. danno non patrimoniale, in favore dei ricorrenti, che si quantificano in complessivi € 1.464.261,86;*
- in detto giudizio si è costituita l’AdSP MTC che, contestando tutto quanto esposto e dedotto dai ricorrenti, ha chiesto la nullità della domanda, ha eccepito il difetto di legittimazione passiva e la parziale incompetenza funzionale del Giudice del Lavoro, nonché chiesto l’accertamento nel merito dell’infondatezza della domanda. Nelle more le parti sono addivenute alla determinazione di conciliare tutte le liti tra loro pendenti alle seguenti inscindibili

Condizioni

- 1) le premesse formano parte integrante formale e sostanziale del presente verbale di conciliazione in quanto espongono circostanze di fatto e dichiarazioni di intenti sulle quali si è formato il consenso destinato a consacrare nelle condizioni che seguono la volontà transattiva delle parti;

- 2) i ricorrenti, in proprio ed in qualità di prossimi congiunti nonché di unici eredi legittimi del Sig. – omissis-, rinunciano al diritto, agli atti ed all'azione esercitati con il procedimento rubricato al n. r.g. –omissis-;
- 3) gli odierni ricorrenti si impegnano a revocare la costituzione di parte civile nel procedimento penale, qualora già pendente, promosso contro l'Autorità del Sistema Portuale e i suoi Dirigenti; parimenti si impegnano a non costituirsi parte civile nel procedimento penale in ipotesi promosso in data successiva alla sottoscrizione del presente verbale di conciliazione nei confronti dello stesso Ente al fine di far valere eventuali pretese derivanti dalla patologia (carcinoma polmonare) di cui è causa e/o da altre diverse patologie in ipotesi determinative dell'*exitus* del loro congiunto Sig. –omissis-, dichiarando altresì di rinunciare ad ogni domanda anche di natura risarcitoria nei confronti degli eventuali indagati/imputati;
- 4) i ricorrenti si impegnano altresì a non promuovere ulteriori azioni legali in qualsiasi modo connesse e/o collegate al trascorso rapporto di lavoro del sig. –omissis-;
- 5) i ricorrenti riconoscono anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 2730 c.c. di non aver alcuna ragione di credito ad alcun titolo, causale e/o ragione nei confronti dell'Autorità del Sistema Portuale;
- 6) l'avv. Antonio del Mese, anche nella qualità ut supra, accetta le rinunzie espresse ai punti 2), 3), 4) e 5) che precedono;
- 7) a fronte delle superiori rinunzie e senza riconoscimento alcuno delle avverse pretese che vengono anzi contestate in questa sede, l'Autorità del Sistema Portuale del mar Tirreno Centrale offre ai ricorrenti, a titolo specifico ed esclusivo di risarcimento del danno biologico e/o non patrimoniale anche sulla scorta della documentazione medica in atti ed al fine di evitare l'alea del giudizio, la somma netta di € 250.000,00 (duecentocinquantamila,00) di cui Euro 25.000,00 di spese legali (comprensivi di oneri accessori di legge) che sarà corrisposta mediante due distinti bonifici bancari nei seguenti termini: **A)** il primo di Euro 225.000,00 intestato a –omissis-, a tanto autorizzato l'Ente da tutti gli attuali ricorrenti con pagamento, entro giorni trenta dalla sottoscrizione del verbale conciliativo innanzi al Tribunale di Napoli, presso la Banco Posta–IBAN IT 17N0760114700001020947782; **B)** il secondo di Euro 25.000,00 all'Avv. Francesco Gentile entro trenta giorni dalla emissione, nei confronti dell'Ente, di regolare fattura elettronica ove siano indicati, ovviamente, i dati bancari di riferimento e quelli afferenti al presente contenzioso.
I ricorrenti esonerano l'Ente a da ogni responsabilità anche in ordine alla ripartizione della predetta somma tra gli eredi.
- 8) i ricorrenti accettano la somma offerta loro al superiore punto 7), la imputazione data alla stessa e le modalità di pagamento e dichiarano di ritenersi interamente soddisfatti di ogni proprio avere e di non aver più nulla a pretendere dalla resistente, sue controllate e/o partecipate e/o controllanti, per nessun titolo, ragione o causa, dichiarando, inoltre e comunque, di rinunciare ad ogni diritto, diretto o connesso, patrimoniale e non, ivi compresi i diritti relativi al risarcimento dei danni, sia *iure proprio* che *iure hereditatis*, a qualsiasi titolo

richiesto ex artt. 2043, 2087, 2059, 2050 e 2116 c.c. ecc., per tutto il periodo lavorato dal *de cuius* in favore della resistente e società ad essa e da essa controllate e/o partecipate a qualsivoglia titolo e/o causale;

- 9) l'avv. Antonio Del Mese, anche nella qualità *ut supra*, accetta le rinunce così come formulate al punto 8) che precede;
- 10) i ricorrenti espressamente riconoscono che il pagamento di cui al superiore punto 7) è condizionato all'esatto adempimento degli ulteriori obblighi e/o impegni e/o rinunzie formulati nel presente verbale, con la conseguenza che l'eventuale inesatto adempimento del verbale rappresenta aperta violazione dello stesso cui consegue l'obbligo di restituire la somma netta indicata al punto 7) che precede, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
- 11) Le Parti concordano e riconoscono che l'eventuale obbligo risarcitorio rappresenta obbligazione solidale fra i ricorrenti;
- 12) sottoscrivono il presente verbale i procuratori costituiti per la rinuncia alla solidarietà professionale di cui all'art. 13 Nuova L.P.F.

L.C.S.

Avv. Francesco Gentile in proprio e quale procuratore speciale di –omissis-

_____;

Avv. Antonio Del Mese _____;

Il Giudice
